

Art. 6. — Ogni tre anni nella prima metà di dicembre una commissione di tre membri, sentiti i pareri delle Giunte Comunali, prenderà in esame le domande e compilerà un elenco delle persone idonee.

Nella seconda metà di dicembre la Camera a scrutinio segreto delibera la formazione definitiva del Ruolo.

Art. 7. — Il Ruolo dovrà indicare:

- a) *Cognome e nome dell'iscritto.*
- b) *Professione.*
- c) *Domicilio.*

Una copia sarà trasmessa al Presidente del Tribunale ed un'altra resterà affissa nella Camera di Commercio.

Art. 8. — Il Ruolo così formato non può essere modificato durante il triennio, salvo che, per riconosciuta deficienza di numero degli iscritti, non si reputi necessario completarlo, osservando le disposizioni del presente regolamento.

Art. 9. — I curatori cui viene affidata la amministrazione di un fallimento devono darne avviso alla Camera. Entro un mese dalla chiusura dovranno presentare alla Camera una relazione sull'entità, sulle cause e sui risultati del fallimento da essi amministrato. Dovranno inoltre prestarsi a fornire tutti quegli schiarimenti che alla Camera interessasse di richiedere, anche durante la curatela.

Approvato dalla Camera di Commercio di Forlì nella seduta consigliare del 13 Novembre 1897.

IL PRESIDENTE

CARLO PINCHETTI

Il Segretario

AVV. OLINDO BARGOSSÌ

PRIVATIVE INDUSTRIALI

Il Ministro del Commercio on. Nitti, ha diramato due circolari nell'intento di togliere alcuni inconvenienti che nascevano nella presentazione di domande di privative, sia iniziali che prosecutive, avanzate da terzi.

Le trascriviamo letteralmente:

Proposte di domande di privativa e di complemento. — Con sua recente decisione la Commissione che esamina i ricorsi in materia di

privative industriali ha ritenuto che un mandato a firmare e a depositare in altrui nome una domanda di privativa, conferito in data posteriore al già avvenuto deposito, sia da ritenersi valido soltanto quando sia accompagnato dalla ratifica degli atti anteriormente compiuti dal mandatario in nome del mandante.

In seguito a tale decisione questo Ufficio esigerà d'ora innanzi nei casi indicati un atto di ratifica separato, quando la ratifica non sia già espressamente contenuta nel mandato. La ratifica non sarà richiesta per il deposito di domande di prolungamento.

Domande di prolungamento di privativa industriale. — Avviene di frequente che le domande di prolungamento di privativa industriale siano fatte a nome di persona che dai registri di questo Ufficio non risulta proprietaria della privativa.

Nell'intento di evitare un'applicazione troppo rigorosa della legge in tutti quei casi, in cui ciò sia dovuto ad errore evidente o facilmente dimostrabile della persona incaricata di presentare la domanda, l'Ufficio, attenendosi anche a recenti deliberati della Commissione istituita per l'esame dei ricorsi relativi a privative industriali, adotterà d'ora innanzi come massima di sospendere la registrazione del prolungamento, ammettendo i richiedenti a rettificare, entro il termine che sarà loro assegnato, l'errore incorso. Per correggere l'errore, l'interessato dovrà modificare la domanda e produrre regolare atto di ratifica del proprietario della privativa, quando la domanda sia stata fatta a nome di un precedente titolare, il quale abbia ceduto integralmente i suoi diritti, o di altra persona che non abbia diritto al prolungamento; oppure presentare il titolo derivativo di proprietà con le norme stabilite per la registrazione dei trasferimenti di privativa, quando la domanda risulti fatta a nome di un avente causa i cui diritti non siano stati ancora trascritti nei registri d'ufficio.

COMUNICAZIONI

Gli imballaggi per le merci italiane nella Galles del Sud. — La questione degli imballaggi è molto delicata specialmente trattandosi dell'In-

ghilterra dove questi arrivano alla perfezione.

Se si volessero tentare i mercati della Galles del Sud (Cardiff, Bristol, Newport, Port Talbot, Swansea) dovrebbero essere seguite alcune norme scrupolose per non andare incontro ad un certo insuccesso.

In linea generale la merce dovrebbe essere, secondo la qualità, divisa sempre in quantità di un *pound* o libbra inglese (uguale a grammi 453,592), di metà e quarti di *pound*. Circa poi la confezione ogni articolo ha un codice a sé la cui osservanza potrebbe certamente aumentare lo sbocco dei prodotti italiani su quei mercati. Riproduciamo alcuni usi:

Olio d'oliva. — Questo prodotto deve essere spedito in latte o bottiglie, di peso e d'etichetta inglese, nelle quali la parola "*Lucca*", si staccasse in modo ben visibile, perchè gl'inglesi, per tradizione, sanno che l'*olio di Lucca* è il migliore e il più reputato. Ciò è ben conosciuto dai dettagliisti inglesi i quali — sotto la bandiera lucchese — fanno ingurgitare ai loro clienti certe miscele misteriose e ripugnanti alle quali l'olivo — e specialmente il nostro — è assolutamente estraneo. Fino al giorno in cui non prenderanno piede le rappresentanze delle nostre case principali di Londra, converrà che l'olio sia imbellato e imbottigliato nel Regno.

Le scandalose e intollerabili misture, fabbricate da alcuni commercianti incoscienti, (dei quali alcuni italiani), non possono che danneggiare gravemente la vendita.

Vini. — Il vino spumante uso *Champagne secco* (Dry o Estra Dry), ed il Moscato d'Asti (non troppo dolce) incontrerebbero il gusto dei consumatori, ma dovrebbero essere condizionati e presentati come i prodotti similari francesi.

Conservie alimentari. — Queste dovrebbero portare l'etichetta in lingua inglese ed essere dosate su misura inglese, di più sarebbe necessario — almeno per i primi tempi e finchè la clientela fosse solidamente stabilita — presentare la conserva in vasi di cristallo, perchè l'inglese, che per principio è conservatore e diffidente, difficilmente si deciderebbe ad abbandonare la marca conosciuta, per altra che non conoscesse se, attraverso il vetro non ne potesse constatare la qualità superiore.

Paste alimentari. — Arrivano in cassetine

di legno, lunghe 50 centimetri, contenenti 24 libbre di pasta avvolta internamente in carta, o in pacchetti di una libbra, o in istrati di pacchetti da sei libbre, ben inteso che si tratta sempre di peso inglese.

La clausola dei "Dardanelli", ed il commercio dei cereali. — Dal "Moniteur Commercial Roumain", organo ufficiale del Ministero dell'Industria e del Commercio Rumeno, trascriviamo il seguente rapporto del Sig. C. N. Telega, attaché commerciale di Rumania in Germania.

Amburgo, 23 Agosto 1912.

In seguito alla chiusura dei Dardanelli, che ebbe luogo in questi ultimi mesi, sono sorte, come si sa, moltissime vertenze fra gli esportatori di Russia, di Rumania, ecc. e gli importatori tedeschi. Per risolvere tali vertenze, le Commissioni d'arbitri di Germania hanno emesso dei lodi molto diversi.

Per ciò che riguarda il passato vi sono dei negoziati in corso per la riunione di una conferenza internazionale, dietro iniziativa del Handelsstag di Berlino e del Comitato delle Borse Russe di Pietroburgo.

In avvenire, la Società dei Commercianti di cereali di Amburgo ha deciso di raccomandare ai suoi membri di prevedere, sin d'ora, nei loro contratti di acquisto di cereali, provenienti dalla Russia, dalla Rumania e dal Danubio, una clausola speciale per i Dardanelli (Dardanellen-Klausel) redatta nella maniera seguente:

"In caso di chiusura dei Dardanelli, il termine di consegna sarà prolungato d'un tempo uguale a quello della chiusura degli stretti".

"La riapertura dei Dardanelli sarà considerata come effettiva, dal momento che la circolazione sarà libera per i vapori nelle due direzioni".

Per esempio: si vendette, nella Russia meridionale, dei cereali con termine di caricamento in ottobre. Supponiamo che i Dardanelli vengano chiusi il 16 ottobre. Il venditore ha diritto a quindici giorni per il caricamento. Il 14 dicembre i Dardanelli vengono aperti. In tal caso, il venditore avrà a sua disposizione 15 giorni, a datare dal 14 dicembre, cioè fino al 29 dicembre, per terminare completamente il suo carico.

Il Comitato centrale della Società dei Commercianti di Amburgo ha annunciato che questa clausola è considerata come già in vigore e che per conseguenza essa sarà applicata in tutte le decisioni delle Commissioni d'arbitri, rese nelle questioni che potessero insorgere per gli affari di cereali dal 1° di agosto 1912.

Avv. OLINDO BARGOSSÌ, responsabile

Forlì, Stab. Tipografico G. B. Croppi

La Società fa calda preghiera agli industriali ed ai commercianti, agli agricoltori, ai lavoratori di presentare tutte quelle offerte e proposte che possono giovare allo scopo che la Società si prefigge.